

## DL “CURA ITALIA” - LA PROROGA ATTESA DI VERSAMENTI ED ADEMPIMENTI - ART. 60-62 DISEGNO DI DL “CURA ITALIA”

Il 16/03/2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “corpo” della maxi-manovra (DL cd. “Cura Italia”) che intende affrontare le esigenze dei contribuenti in relazione all’emergenza epidemiologica in atto.

1.

### PAGAMENTI SCADUTI AL 16 MARZO 2020 – “MINIPROROGA” (art. 60)

Una prima proroga riguarda i versamenti che sono scaduti il 16/03/2020: saldo Iva 2019 ed Iva del mese di febbraio; ritenute operate nel mese di febbraio; contributi previdenziali di competenza del mese di febbraio; tassa annuale sui libri sociali; ISl ed Iva sugli apparecchi da intrattenimento, ecc.

Ora, l’art. 60 prevede che “I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

Il differimento interessa qualsiasi contribuente (soggetti privati, imprese, professionisti, ecc.) in relazione a qualsiasi “versamento” nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

1.

## SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI (ART. 62)

1.

### SOSPENSIONE GENERALIZZATA (co. 1 art. 62):

□ per tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia

□ tutti gli "adempimenti tributari" diversi □ dall'effettuazione delle ritenute alla fonte (sui dipendenti, lavoratori autonomi, provvigioni, locazioni brevi, ecc.) □ dalle trattenute relative alle addizionali Irpef (lavoratori dipendenti e assimilati)

□ che scadono nel periodo compreso tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020

□ sono sospesi fino al 30/06/2020

□ rimanendo ferma la disposizione di cui all'art. 1 DL 9/2020.

Adempimenti sospesi

Vecchie scadenze

Nuove scadenze

Scritto da Alessandro Ingrosso

Mercoledì 18 Marzo 2020 10:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2020 10:54

---

Dichiarazione IVA 2020

30/04/2020

30/06/2020

Mod. TR del 1° trimestre 2020

30/04/2020

Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020

30/04/2020

Modd. INTRASTAT (mensile o trimestrale)

25 del mese/trim. success

Modello EAS delle associazioni

Scritto da Alessandro Ingrosso

Mercoledì 18 Marzo 2020 10:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2020 10:54

---

31/03/2020

Comunicazione          Bonus pubblicità 2020

31/03/2020

Mod.                      CUPE

31/03/2020

Istanza                  Caro gasolio                  1° trimestre 2020

30/04/2020

Variazione dati Iva

entro 30 gg

Mod. SSP delle strutture sanitarie private

30/04/2020

ADEMPIMENTI “NON FISCALI”: dal tenore della norma si ritiene non siano oggetto di differimento eventuale adempimenti che hanno una finalità diversa da quella fiscale, come, ad esempio: modello E-mens (mod. Dmag) per i lavoratori dipendenti; iscrizione all’IVS o alla gestione separata Inps; comunicazione all’Enea nei 90 gg al termine dei lavori di risparmio energetico; annotazioni sul libro unico del lavoro e così via.

MOD. CU, ONERI PER IL 730 PRECOMPILATO E MESSA A DISPOSIZIONE DI QUEST’ULTIMO

Mod. CU 2020

Vecchie scadenze

Nuove Scadenze

Trasmissione telematica oneri per predisposizione 730 precompilato

09/03/2020

31/03/2020

Scritto da Alessandro Ingrosso

Mercoledì 18 Marzo 2020 10:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2020 10:54

---

Trasmissione telematica con oneri non dichiarabili nel 730

02/11/2020

Consegna Mod. CU ai percipienti

31/03/2020

MEssa a disposizione 830 precompilato da Ag. Entrate

15/04/2020

05/05/2020

Tra le comunicazioni per le quali opera il differimento: □ non vi sono solo quelle originariamente in scadenza al 28/02/2020 (comunicazione delle spese per gli asili nido, per le spese funebri, comunicazione da parte degli amministratori di condominio relative spese detraibili per riqualificazione energetica, ripristino del patrimonio edilizio, e così via) □ ma anche la trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie (Com. stampa del 3/03/2020 dell'Agencia).

1.

SOSPENSIONE SOLO PER titolari di partita Iva (imprese, anche collettive, o professionisti), in relazione alla particolare situazione soggettiva del contribuente. (co. da 2 a 6 dell'art. 62).

CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI A €. 2 MILIONI Per i soggetti (con domicilio fiscale o sede legale/operativa in Italia) esercenti attività d'impresa (ditte individuali, società o ente non commerciale per l'attività commerciale svolta) e professionale (sia in forma individuale che associata) che abbiano ricavi o compensi non superiori a €. 2 milioni nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi fino al 31/05/2020 i versamenti che cadono tra l'8/03/2020 ed il 31/03/2020 relativi a:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente/assimilato, e relative trattenute per addizionali Irpef;

all'Iva;

ai contributi previdenziali e assistenziali;

ai premi per l'assicurazione obbligatoria..

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in soluzione unica o in un massimo di 5 rate di pari importo senza interessi.

**CONTRIBUENTI CON RICAVI/COMPENSI 2019 INFERIORI A €. 400.000 (imprese o professionisti fiscalmente residenti).**

Possibilità di non essere soggetti a ritenuta alla fonte (art. 25 e 25-bis Dpr 600/73) per i ricavi/compensi incassati tra il 18/03/2020 ed il 31/03/2020, a condizione che nel mese di febbraio non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato circa la cui condizione rilasciano apposita attestazione al sostituto d'imposta (rilasciata direttamente sulla fattura: Si richiede la mancata applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 59 del DL "Cura Italia").

Tale semplificazione riguarda tutti i lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e gli intermediari del commercio (agenti, procacciatori abituali, mediatori immobiliari, ecc.). Rimangono assoggettati a ritenuta i soggetti non titolari di partita Iva (es: procacciatore occasionale; prestazione di lavoro autonomo non abituale; ecc.).

**ESTENSIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO (art. 61)**

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, sospensione dal 2/03/2020 e fino al 30/04/2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte su lavoro dipendente/assimilato, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei versamenti dell'Iva (annuale o periodica) che cadono nel mese di marzo 2020.

**Il DL "Cura Italia" estende la medesima sospensione ai seguenti soggetti:**

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche (inclusi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche), nonché discoteche, sale da



ballo, night-club, sale gioco e biliardi

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

i) aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

Scritto da Alessandro Ingrosso

Mercoledì 18 Marzo 2020 10:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2020 10:54

---

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

q) ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV) ed Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi pubblici registri, che esercitano in via esclusiva/principale attività di "interesse generale" (art. 5 Dlgs 117/2017).

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 31/05/2020 in soluzione unica o in un massimo di 5 rate di pari importo senza interessi.

**ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE** Una sospensione particolare si applica alle associazioni sportive dilettantistiche "ASD" ed alle società sportive, sia dilettantistiche "SSD" che professionistiche (ex L. 81/1990) nonché alle federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva per le quali occorre distinguere tra:

a) la sospensione dei versamenti di ritenute/contributi opera fino al 31/05/2020 e la ripresa dei versamenti va effettuata entro il 30/06/2020, in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate di pari importo (senza interessi).

b) la sospensione dell'Iva: segue il medesimo trattamento visto per le strutture alberghiere, agenzie viaggi e nuovi soggetti individuati.

Scritto da Alessandro Ingrosso

Mercoledì 18 Marzo 2020 10:50 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Marzo 2020 10:54

---